CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario (Relatore)

nell'adunanza pubblica del 23 settembre 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO Decreto del Prefetto di Monza e Brianza n. 47036 del 22 luglio 2026 – recante conferimento a titolo di temporanea attribuzione dell'ulteriore incarico di Dirigente dell'Area V "*Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico*" al Viceprefetto dott.ssa Enrica Montagna, per un anno con decorrenza dal 24 agosto 2026.

VISTA la relazione istruttoria prot. 15962 in data 16 settembre 2026, con la quale il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione al Collegio;
VISTA l'istanza di deferimento al Collegio (prot. n. 15968 del 16 settembre 2026) proposta dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti;
VISTA l'ordinanza n. 303 del 17 settembre 2026 mediante la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per l'esame dell'atto e la pronuncia sul visto e la registrazione;
VISTA la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo prot. n. 15982 del 17 settembre 2026, con la quale l'ordinanza presidenziale è stata comunicata all'Amministrazione che ha adottato il decreto e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;
UDITO, in rappresentanza dell'Amministrazione nell'adunanza pubblica del 23 settembre 2026, il Prefetto di Monza e Brianza Dtt. Enrico Roccatagliata;
UDITO il magistrato relatore, Ref. Alessandro Mazzullo;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 23.7.2026 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione il Decreto n. 47036 del 22 luglio 2026 – recante conferimento a titolo di temporanea attribuzione dell'ulteriore incarico di Dirigente dell'Area V "*Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico*" al Viceprefetto dott.ssa Enrica Montagna, per un anno con decorrenza dal 24 agosto 2026.
2. Con precedente provvedimento (D.P. n. 77945 del 21 novembre 2025), ammesso alla registrazione con osservazione il 17 febbraio 2026 n. 68, veniva attribuita alla *medesima dirigente la responsabilità dell'Area II parimenti in regime di temporanea* attribuzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
3. Con foglio di rilievo prot. C.d.c. n. 15010 del 26 agosto 2026, il Magistrato Istruttore, rilevata la duplicità di incarichi conferiti a titolo di temporanea attribuzione al Viceprefetto dott.ssa Montagna, ha chiesto all'Amministrazione di chiarire le ragioni che l'avessero determinata all'adozione del nuovo provvedimento, considerato che la possibilità di cumulo dei due ulteriori incarichi appare esclusa dal disposto del nuovo art. 10 del d.lgs. n. 139/2000. Chiedeva, inoltre, il Magistrato Istruttore, ai fini della definizione del procedimento di controllo, di precisare in maggior dettaglio gli effetti finanziari del provvedimento nonché la trasmissione della Nota del Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno prot. n. 62649 del 20 luglio 2026.
4. Con nota n. prot. C.d.C. 15595 dell'8 settembre 2026 la Prefettura di Monza e Brianza trasmetteva le proprie controdeduzioni, osservando che "*appare opportuno rimarcare la perdurante grave carenza riscontrabile nell'organico dei dirigenti prefettizi di questa prefettura UTG. Secondo la tabella 2N dell'allegato*

VI al decreto ministeriale 17 dicembre 2024, per questa Prefettura-UTG sono ad oggi previsti 9 posti funzione di livello dirigenziale non generale. A fronte di tale previsione, alla data del provvedimento all'esame di codesta Sezione, la dirigenza prefettizia di sede era costituita da un viceprefetto con funzione vicarie e un viceprefetto aggiunto titolare dell'area III nonché da altro viceprefetto aggiunto all'epoca partecipante al corso per la promozione a viceprefetto. A questi era attribuito la titolarità dell'area IV. La situazione attuale non è sostanzialmente mutata. Al rientro dal citato corso del viceprefetto aggiunto si è temporalmente corrisposto il congedo per maternità dell'altro dirigente. Di fatto, quindi, allo stato sono in servizio effettivo due dirigenti rispetto ai nove tabellarmente previsti. Sulla possibilità di cumulo di due incarichi, va premesso che questo Ufficio ha preso atto delle deliberazioni di codesta Sezione sulla questione - tra cui la richiamata 211/2026/PREV del 7 maggio 2026 - secondo le quali viene esclusa la possibilità di cumulo degli incarichi alla luce del disposto del novellato articolo 10 del decreto legislativo 139/2000. La finalità valutativa sottesa al presente procedimento, sulla scorta di una richiesta di chiarimenti, pone comunque l'opportunità di sottoporre alla considerazione di codesta Sezione una diversa interpretazione alla quale non sembra essere di ostacolo il dato letterale. La pronuncia sul punto deriva da una lettura che attribuisce all'"un" (relativo all'attribuzione dell'incarico ulteriore o diverso) un significato numerico, ovvero la possibilità di un solo incarico di temporanea attribuzione. Ha sostenuto il Collegio deliberante "che la volontà legislativa di attribuire carattere di unicità all'incarico aggiuntivo emerge in modo nitido dalla contrapposizione tra l'utilizzo, da una parte, del plurale nel riferimento ai "provvedimenti di temporanea attribuzione" e, dall'altra, del singolare nella locuzione "un incarico ulteriore o diverso". Appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso ammettere il cumulo di incarichi aggiuntivi ad interim, avrebbe potuto, con maggior linearità, far riferimento a "provvedimenti di temporanea attribuzione di incarichi ulteriori o diversi", e non già - come invece recepito dal testo vigente – a "provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso". Appare, tuttavia, possibile proporre una diversa lettura del dato letterale che abbandona il valore numerico dell'"un" per conferirne la funzione principale di articolo. In altre parole: i funzionari prefettizi possono essere destinatari di "provvedimenti" di temporanea attribuzione, quindi anche più d'uno, mentre l'"un" ben può essere riferito all'indeterminatezza a priori dell'incarico da conferire, un incarico tra quelli possibili in relazione alle Aree vacanti, incarico non determinabile a priori, da individuare, secondo le necessità del caso, tra quelli previsti dalle singole tabelle, che sono variabili da sede a sede nei contenuti, nella denominazione e per gli aspetti retributivi. L'"un" deve pertanto riferirsi indeterminatamente agli incarichi e non con funzione numerica. Diversamente il legislatore ben avrebbe potuto far riferimento a "provvedimento (e non provvedimenti) di temporanea attribuzione di incarico ulteriore o diverso" ricorrendo al singolare del sostantivo, che specifica la possibilità di un solo incarico. Tale interpretazione risulta in sintonia (a) con le indicazioni ministeriali relative all'applicazione della citata previsione normativa e di cui alla circolare del Ministero dell'Interno numero 64400 dell'8 agosto 2024 (allegato 1) e, soprattutto, (b) con l'interpretazione datane in sede di "accordo sulla

retribuzione di risultato da corrispondere al personale della carriera prefettizia per l'anno 2023 per gli incarichi conferiti in reggenza e temporanea sostituzione.

(a) La circolare sopra indicata, infatti, prevede che: "non sarà in ogni caso possibile conferire a ciascun vice prefetto/vice prefetto aggiunto più di un incarico ulteriore ovvero attribuire tale titolo un incarico da vice prefetto aggiunto ad un vice prefetto, salvo eventuali eccezioni espressamente autorizzate da questo dipartimento in presenza di particolari esigenze di servizio". Detta circolare è richiamata dalla successiva circolare n. 9366 del 4 febbraio 2025. In applicazione di tale interpretazione, infatti, il Ministero, con nota n.62649 del 20 luglio 2026, che - come da richiesta - si allega (all.2), rispondeva alla richiesta di autorizzazione ad assegnare un nuovo incarico alla dott.ssa Montagna in ragione della, alquanto risalente e nota, "significativa carenza di dirigenti prefettizi rispetto alla dotazione organica prevista".

(b) L'interpretazione che qui si sostiene, infine, pare confermata dalla interpretazione datane in sede di contrattazione decentrata ove si consideri che nell'accordo per l'anno 2023, sottoscritto nel dicembre 2025, all'art.1, comma 2, si legge: "*nel caso di conferimento di più incarichi contemporaneamente il funzionario della carriera prefettizia avrà diritto ad una maggiorazione pari al solo incarico di maggior valore*".

Sugli effetti finanziari del provvedimento l'Amministrazione osserva che "*per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento nel caso specifico, in assenza al momento di accordo sulla retribuzione risultato per gli ulteriori incarichi per il corrente anno, possiamo solo far riferimento al precedente accordo siglato il 23 dicembre 2025 per indicare un ammontare stimato. Secondo il sopra indicato comma 2, dell'articolo 1, ne consegue che nel caso, pur con un nuovo conferimento, il quid pluris retributivo resterebbe solo per quello dell'incarico maggiore relativo all'area da viceprefetto (ovvero per l'area II - II "Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie"). L'accordo prevedeva un incremento dal 16% al 18% della percentuale della retribuzione di posizione ovvero, per il caso de quo, dato il precedente incarico affidato alla dott.ssa Montagna, si può stimare una retribuzione in termini variabili tra i 2.889,69 euro lordi l'anno per le reggenze di posti da viceprefetto di fascia D ai 5.946,38 euro lordi l'anno per i posti da viceprefetto di fascia G*".

A corredo della nota di risposta, la Prefettura ha trasmesso – in aggiunta alla documentazione richiamata nel Decreto all'esame e richiesta ad integrazione nel foglio di rilievo - Nota del Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno prot. n. 62649 del 20 luglio 2026.

5. Il Magistrato istruttore, ritenendo che le controdeduzioni dell'Amministrazione non consentano di superare i rilievi formulati, ha proposto il deferimento della questione alla sede collegiale.

6. Nel corso dell'adunanza pubblica il Prefetto di Monza e Brianza ha ribadito i contenuti delle controdeduzioni e riferisce dell'imminente assunzione in servizio presso la Prefettura di nuovi funzionari vincitori dell'ultimo concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, attualmente impegnati nel corso di formazione iniziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istituto della temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso. Interpretazione dell'articolo 10 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139.

Lo scrutinio dell'incarico dirigenziale in esame pone la necessità di un breve inquadramento dell'istituto giuridico della "*temporanea attribuzione*", introdotto nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19.5.2000, n. 139 ad opera dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2024, n. 208, al fine di disciplinare e limitare il ricorso delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al non codificato istituto della reggenza, assurto nei decenni a ordinario strumento di copertura dei posti di funzione in conseguenza di uno strutturale disallineamento tra il dimensionamento degli Uffici periferici dell'Amministrazione dell'Interno e il contingente di personale della carriera prefettizia, più volte stigmatizzato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità (*ex multis*, Sez. reg. contr. Molise delibera n. 120/2012, Sez. centr. leg. n. 23/2013/PREV, Sez. reg. contr. Campania n. 356/2016, Sez. reg. contr. Lazio n. 10/2018/PREV, Sez. reg. contr. Piemonte, n. 124/2024/PREV e n. 125/2024/PREV, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV e n. 68/2024/PREV, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 169/2024/PREV, n. 215/2024/PREV, n. 218/2024/PREV).

In base al novellato testo normativo, che affianca il nuovo istituto della "*temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso*" alla figura della "*provvisoria sostituzione del titolare*" già prevista dall'ordinamento positivo quale rimedio percorribile in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, i funzionari della carriera prefettizia "*qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio*".

Come già affermato da questa Sezione regionale di controllo, l'istituto, per come delineato dal legislatore del 2024, risulta caratterizzato da taluni precisi requisiti. Oltre alla specifica finalizzazione alla continuità delle attività istituzionali di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, e alla possibilità di farvi ricorso soltanto "*qualora il posto di funzione risulti vacante*" in organico (elemento che differenzia il nuovo istituto dalla "*provvisoria sostituzione*", che la norma riferisce alle situazioni di assenza o di impedimento del titolare), lo stesso risulta connotato dagli ulteriori requisiti della temporaneità e dell'unicità.

Quanto al carattere della temporaneità, la legge limita il ricorso all'istituto complessivamente a un biennio, periodo ritenuto "*in linea di principio coincidente con i tempi richiesti per la copertura della vacanza nella titolarità del posto di funzione*" (cfr. Relazione tecnica al d.l. n. 208/2024).

Quanto al carattere dell'unicità dell'incarico aggiuntivo, la norma appare sufficientemente chiara nel disporre che ai dirigenti prefettizi possa essere attribuito "*un*" solo incarico ulteriore o diverso, come già affermato da questa Sezione regionale di controllo, che nelle deliberazioni n. 113/2025/PREV, n. 114/2025/PREV e n. 115/2025/PREV, assunte nei primi mesi di vigenza della novella normativa, ha avuto occasione di constatare che "*alla luce della nuova disposizione, non potrebbe più considerarsi legittima la prassi del contestuale affidamento di plurimi incarichi (anche annuali o biennali) al medesimo dirigente per sopperire a funzioni fondamentali e complesse cui è ordinariamente preposto un dirigente in via esclusiva*".
La soluzione prospettata non appare idonea a superare i rilievi formulati dalla Sezione in ordine alla non cumulabilità degli incarichi conferiti in regime di temporanea attribuzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, secondo quanto già espresso da questa Sezione con deliberazione n. 211/2026/PREV.
Né a diverse conclusioni conduce quanto riferito dal Prefetto nel corso dell'adunanza pubblica circa l'imminente assunzione in servizio, presso la Prefettura, di funzionari vincitori dell'ultimo concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, attualmente impegnati nel corso di formazione iniziale. La circostanza non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, che resta un secondo incarico conferito a titolo di temporanea attribuzione, in contrasto con il vincolo di unicità. Essa dimostra, piuttosto, che l'esigenza di assicurare la continuità dell'Area V si colloca in un arco temporale circoscritto, al quale l'ordinamento offre una risposta diversa dal cumulo di incarichi aggiuntivi.
Il medesimo art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000 prevede, infatti, che i funzionari della carriera prefettizia «*assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento*», istituto al quale il vincolo di unicità, riferito dalla norma alla sola temporanea attribuzione, non si estende. Già anteriormente alla novella, questa Sezione, nel ricusare il visto a incarichi conferiti in reggenza, aveva indicato nella sostituzione, letta in senso estensivo quanto al presupposto dell'assenza del titolare, uno degli strumenti che l'Amministrazione avrebbe potuto utilizzare «*quali* "ponti" *per agevolare la gestione del passaggio dalla attuale consistenza dell'organico all'attesa immissione dei neo-dirigenti*» (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 206/2024/PREV, par. 3.6.1 e 3.7; nello stesso senso, n. 215/2024/PREV, n. 208/2024/PREV e n. 244/2024/PREV, par. 2.8, e già n. 169/2024/PREV, par. 3.3 e 3.10). Pur dovendo tale indirizzo coordinarsi con la novella, che riconduce la vacanza del posto di funzione alla temporanea attribuzione, non appare incompatibile con il nuovo quadro normativo ritenere assimilabile all'impedimento temporaneo del titolare la situazione in cui la copertura del posto in organico sia imminente, in quanto prevista mediante l'assegnazione alla sede di un funzionario della carriera prefettizia vincitore di concorso e impegnato nel percorso formativo obbligatorio, ancorché non ancora formalmente assegnatario. In tale ipotesi la vacanza non presenta carattere strutturale, ma è destinata a esaurirsi con la conclusione del percorso formativo, che

costituisce l'unico ostacolo all'assunzione delle funzioni. La praticabilità di tale soluzione resta rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, la quale, ove la prossima copertura del posto risulti da elementi oggettivi e verificabili, potrebbe ricorrere alla sostituzione per il tempo strettamente necessario all'assunzione in servizio del funzionario o dei funzionari destinati alla sede.

Il Collegio non può, peraltro, esimersi dal rilevare la significativa, obiettiva e risalente carenza di personale dirigenziale rappresentata dall'Amministrazione, che tuttavia non costituisce presupposto idoneo a legittimare il cumulo di incarichi aggiuntivi che la legge ha inteso escludere. Resta fermo, per l'Amministrazione centrale, il compito di assicurare, in tempi compatibili con il limite legale, la copertura dei posti di funzione vacanti presso la Prefettura di Monza e Brianza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Ricusa il visto e la registrazione del Decreto del Prefetto di Monza e Brianza n. 47036 del 22 luglio 2026 – recante conferimento a titolo di temporanea attribuzione dell'ulteriore incarico di Dirigente dell'Area V "Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico" al Viceprefetto dott.ssa Enrica Montagna, per un anno con decorrenza dal 24 agosto 2026.

Dispone che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Monza e Brianza- e che sia pubblicata sul sito istituzionale della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente correlatore
(dott. Alessandro Mazzullo)	(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
9 ottobre 2026
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)